

ALLEGATO

**Coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva
che non hanno subito un processo di raffinazione**

| Denominazione ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e qualità (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio) | Coefficiente di equivalenza | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | Importo da detrarre dal prezzo | Importo da aggiungere al prezzo |
| Olio vergine extra avente un grado di acidità di al massimo 0,5 | — 3,50 | |
| Olio vergine extra avente un grado di acidità da più di 0,5 a 1,0 | — 3,00 | |
| Olio vergine fino | — 1,20 | |
| Olio vergine corrente avente un grado di acidità di al massimo 2,5 | — 0,50 | |
| Olio vergine corrente avente un grado di acidità da più di 2,5 fino a 3,3 | — | |
| Olio lampante base 1° | | + 2,00 |
| Olio lampante base 3° | | + 4,00 |
| Olio lampante base 5° | | + 6,00 |

REGOLAMENTO N. 173/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1966

**che determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera degli oli d'oliva
che non hanno subito un processo di raffinazione e fissa i prelievi applicabili a questi prodotti**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

Considerando che il prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi e all'importazione degli oli non interamente ottenuti in Grecia o non trasportati direttamente da questo paese nella Comunità deve essere determinato in base alle più

favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale ;

Considerando che, a tal fine, è opportuno che la Commissione tenga conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale ; che non deve tuttavia tener conto di certe offerte, se ritiene che non siano da considerare rappresentative della reale tendenza del mercato, e in particolare delle offerte che non sono determinate dalle libere quotazioni sul mercato mondiale ;

Considerando che le offerte riguardanti i prodotti ritenuti non rappresentativi per la quantità, la qualità e la presentazione devono essere scartate ; che devono essere scartati altresì i dati corrispondenti a offerte a lungo termine, che non riflettano la situazione di prodotti suscettibili di uno smercio immediato ;

Considerando che, per le offerte prese in considerazione, bisogna prevedere delle modifiche destinate a compensare le eventuali differenze rispetto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

alla denominazione o alla qualità per le quali è stato fissato il prezzo d'entrata ;

Considerando che il prezzo cif deve essere determinato per un luogo di transito di frontiera della Comunità ; che, qualora le offerte prese in considerazione vengano effettuate per un altro luogo di transito di frontiera, devono essere adattate tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo cif può non applicarsi a certe offerte ; che nulla impedisce che i criteri validi per il prezzo cif siano applicati anche al prezzo previsto in tale disposizione per quanto concerne le suddette modifiche ;

Considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione dalla Grecia di oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione interamente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata fissato per la Comunità e un prezzo franco frontiera determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato ellenico ; che è opportuno fissare tale prezzo secondo gli stessi criteri applicabili per la determinazione del prezzo cif ; che, tuttavia, l'esistenza di prezzi garantiti alla produzione permette, in mancanza di prezzi d'offerta, di calcolare un prezzo franco frontiera basandosi su questo prezzo garantito ;

Considerando che è opportuno determinare regolarmente i prelievi da applicare rispettivamente nella prima e nella seconda quindicina di ogni mese, ma che, allo scopo di assicurare la stabilità del mercato della Comunità e al fine di tener conto delle modifiche intervenute nei dati che servono da base di calcolo, occorre prevedere la possibilità di modificare i prelievi nell'intervallo ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la determinazione del prezzo cif degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione e del prezzo franco frontiera previsto dall'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, la Commissione tiene conto di tutte le offerte di oli d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento

n. 136/66/CEE, fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico e di cui ha notizia tramite gli Stati membri o con mezzi propri.

La Commissione determina tali prezzi sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto effettive.

2. Se le offerte prese in considerazione sono espresse in « c. e f. », il loro importo è maggiorato dell'1 %.

Se le offerte prese in considerazione sono espresse in « cif », ma effettuate per un luogo di transito di frontiera diverso da quello fissato nel regolamento n. 165/66/CEE, la Commissione le modifica tenendo conto delle spese di trasporto e assicurazione.

Se le offerte prese in considerazione sono offerte « fas », « fob » ovvero altre offerte, il loro importo è maggiorato delle spese di trasporto e assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera di cui sopra e, quando si tratta di offerte espresse in « fas », delle spese di carico.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione considera soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate.

Articolo 2

1. La Commissione determina il prezzo cif e il prezzo franco frontiera per un prodotto fornito sfuso. Se l'olio d'oliva è offerto sotto altra forma o se trattasi di olio non filtrato di qualità vergine extra, fino oppure corrente, la Commissione adegua l'offerta detraendone il plus valore risultante dalla presentazione del prodotto o aggiungendovi un importo che tenga conto delle spese di filtrazione.

2. Le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 162/66/CEE sono effettuate applicando i coefficienti di equivalenza fissati nel regolamento n. 172/66/CEE ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. In sede di determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera, sono escluse :

— le offerte che non si riferiscono a un carico da effettuare nei 30 giorni successivi alla data di fissazione del prelievo,

— le offerte che, in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili,

⁽¹⁾ Vedi pag. 3481/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentative della reale tendenza del mercato,

— le offerte corrispondenti ad una possibilità d'acquisto inferiore a 10 tonnellate,

— le offerte relative ai prodotti presentati in imballaggi di 20 kg e meno,

— le offerte di oli d'oliva lampanti il cui tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico, ecceda 8 grammi per 100 grammi,

2. In sede di determinazione del prezzo cif devono essere escluse altresì le offerte di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

1. Qualora nessuna offerta possa essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo cif, è mantenuto il prezzo precedentemente preso in considerazione per il calcolo del prelievo.

2. Qualora nessuna offerta possa essere presa in considerazione per fissare il prezzo franco frontiera, quest'ultimo è fissato sulla base del prezzo garantito alla produzione in Grecia, maggiorato delle spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione.

3. I prelievi stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi del calcolo implichi rispetto a questi prelievi, una maggiorazione e una diminuzione inferiore ad un importo di 0,50 u. c.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1966.

Articolo 5

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 2 sono applicabili per la determinazione del prezzo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera non appena ne sono in possesso.

2. I prelievi menzionati rispettivamente nell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e nell'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE sono fissati rispettivamente per il periodo dal 1° al 15 e dal 16 all'ultimo giorno di ogni mese.

Tali prelievi possono essere modificati, tuttavia, durante questi periodi quando sia necessario per la stabilità del mercato della Comunità.

Articolo 7

La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati, i prelievi da riscuotere per 100 kg di oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione.

I prelievi fissati dalla Commissione sono applicabili fino all'entrata in vigore dei nuovi prelievi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN